

OMAGGI NATALIZI 2009: DISCIPLINA FISCALE

a cura Alessandro Borgoglio

Le norme che regolano il trattamento fiscale degli omaggi sono state recentemente modificate, nell'ambito della complessiva riformulazione della nuova disciplina delle spese di rappresentanza, comportando, così, notevoli differenze tra imposte dirette ed Iva.

Nello scritto viene illustrata la nuova disciplina fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti, nonché delle cene aziendali offerte ai lavoratori ed a terzi, in occasione delle festività nazionali.

In conclusione viene proposta un'ampia e schematica tabella riepilogativa per un immediato approccio operativo.

È prassi diffusa presso molti operatori commerciali e professionali quella di omaggiare i propri clienti in occasione del Natale. Invero, è altrettanto consolidata presso le aziende, ma anche negli studi, la consuetudine di donare strenne natalizie ai dipendenti, oppure di organizzare ed offrire cene aziendali in prossimità del Natale.

Il trattamento fiscale di tali prestazioni o cessioni di beni implica, innanzitutto, la considerazione della disciplina relativa alle spese di rappresentanza, che ha recentemente subito una notevole modifica con l'approvazione della legge 244/2007 (Finanziaria 2008)¹.

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Occorre, innanzitutto, precisare che, con le modifiche normative succitate, il nuovo articolo 108, comma 2, del TUIR, stabilisce la piena deducibilità delle spese di rappresentanza, e quindi degli omaggi, se di valore unitario non superiore ad euro 50²; invece, la soglia relativa all'Imposta sul valore aggiunto, è rimasta quella di euro 25,82³, creando, così, un doppio binario.

¹ L'art. 1, comma 33, lettera p), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che: "all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»".

² Art. 108, comma 2, ultimo periodo, del T.U.I.R.

³ Art. 19-bis1, comma 1, lettera h), del DPR 633/1972.

Deve essere, poi, considerato il D.M. 19.11.2008, contenente le disposizioni attuative dell'articolo 108 del TUIR, come modificato dalla legge 244/2007.

Tale decreto definisce i nuovi criteri ed i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza⁴. In particolare, viene stabilito che sono spese di rappresentanza

⁴ L'art. 1 del D.M. 19.11.2008 stabilisce che: "1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dall'art. 1, comma 33, lettera p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma. 2. Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. 3. Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. 4. Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir. 5. Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica

quelle effettivamente sostenute e documentate, che soddisfino i seguenti requisiti⁵:

- gratuità: le spese in oggetto devono essere state sostenute per l'acquisto di beni e servizi offerti gratuitamente ai destinatari, ovvero in assenza di una controprestazione o corrispettivo;
- finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- ragionevolezza o coerenza con pratiche commerciali del settore: le spese sostenute devono essere ragionevolmente idonee a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero devono essere coerenti con gli usi e consuetudini del settore di attività dell'impresa; si tratta, invero, di criteri alternativi, atteso che alcune spese potrebbero essere coerenti con le pratiche commerciali del settore ma non idonee a generare benefici economici per l'impresa.

Per quanto attiene ai limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza⁶, sempre ai fini delle imposte sul reddito, il D.M. ha stabilito che le imprese possono dedurre, nell'anno di sostenimento, le seguenti percentuali in funzione del volume dei ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A1 e A5 del C.E.):

- fino a 10 milioni di euro di ricavi → 1,3%
- per la parte eccedente i 10 milioni e sino a 50 milioni di euro → 0,5%
- per la parte che eccede i 50 milioni di euro → 0,1%

Per i professionisti, invece, il limite alla deducibilità di tali spese è stato fissato nell'unica misura dell'1% dei compensi.

della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. 6. ...".

⁵ Alcuni esempi di spese di rappresentanza e relativa deducibilità sono stati proposti da L. Gaiani, "Spese di rappresentanza solo sotto il tetto" in "Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi" del 19 gennaio 2009, pagina 1.

⁶ Cfr. "Il tetto massimo lascia spazio a tre scaglioni" in "Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi" del 24 novembre 2008, pagina 3.

Come premesso in apertura di capitolo, inoltre, si collocano al di fuori di tali limiti, le spese sostenute per l'acquisto di beni distribuiti gratuitamente, purché di valore unitario non superiore a 50 euro⁷.

OMAGGI DIVERSI DAI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Omaggi a clienti.

I beni offerti gratuitamente ai propri clienti a titolo di regalie sono, pertanto, integralmente deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nell'anno di sostenimento della relativa spesa, se di importo unitario non superiore ad euro 50.

Se il singolo costo è, invece, superiore, occorre considerare i predetti limiti di deducibilità (1,3%, 0,5% e 0,1%), oltre che, naturalmente, il rispetto dei criteri previsti per l'individuazione delle spese di rappresentanza.

Ai fini Iva, invece, come accennato in precedenza, il limite di detraibilità è rimasto fisso ad euro 25,82; pertanto, se gli omaggi hanno un costo unitario d'acquisto sino a tale importo compreso, può essere detratta la relativa imposta, altrimenti l'Iva diviene indetraibile⁸.

Occorre precisare che nel caso di acquisto di confezioni di beni – tipicamente i cesti natalizi – il valore da considerare, ai fini dei predetti limiti, è quello complessivo del cesto, e non quelli dei singoli componenti.

Per quanto concerne l'acquisto di alimenti e bevande, abitualmente oggetto di regalie natalizie, attesa la prevalenza di omaggi costituiti da panettoni, vini spumanti, etc, l'Iva relativa sarebbe indetraibile, anche se i beni fossero di costo unitario inferiore ad euro 25,82, stante l'indetraibilità assoluta disposta dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera f), del DPR 633/1972. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito⁹ che, se tali beni sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, rientrando tra la spese di rappresentanza, possa esserne integralmente dedotta la relativa imposta sul valore aggiunto, purché il loro costo unitario sia non superiore ad euro 25,82.

Vi è, poi, da considerare che i vari beni acquistati a titolo di spese di rappresentanza, quando vengono offerti ai clienti, costituiscono una cessione

⁷ Al lordo dell'Iva indetraibile.

⁸ Si rammenta che l'Iva indetraibile aumenta il costo dei beni.

⁹ Circolare 54/E del 19 giugno 2002.

gratuita di beni non oggetto dell'attività imprenditoriale (costo non superiore a 25,82 euro) e, pertanto, fuori campo Iva¹⁰. De ciò deriva che non è necessario emettere alcun documento fiscale al momento della consegna dell'omaggio. Si ritiene, tuttavia, opportuno predisporre un apposito D.D.T. per ogni consegna, al fine di attestare il destinatario del bene, e provare, così, l'inerenza della spesa. Si segnala anche l'opportunità di indicare in tale documento la dicitura "omaggio".

Sempre sotto tale profilo, appare, invece, più complessa la situazione per i professionisti: se non vi sono, infatti, problemi applicativi per quanto concerne i beni di importo unitario superiore ad euro 25,82, attesa l'indetraibilità della loro relativa imposta a monte, che determina l'esclusione da Iva della successiva cessione gratuita¹¹, per i beni che, invece, sono di valore inferiore, stante la possibile detraibilità dell'imposta da parte del professionista, la successiva cessione gratuita diverrebbe imponibile¹², comportando i relativi obblighi di fatturazione. Si ritiene, tuttavia, che, scegliendo il professionista di non detrarre l'Iva sull'acquisto, la successiva cessione non sia da assoggettare ad imposta.

Ai fini Irap, infine, per determinare la deducibilità di tali spese, occorre distinguere in funzione della modalità di calcolo utilizzata per la determinazione della base imponibile Irap:

- metodo di bilancio¹³ → deducibilità integrale;
- metodo fiscale¹⁴ → indeducibilità.

¹⁰ Art. 2, comma 2, numero 4), del DPR 633/1972.

¹¹ L'art. 2, comma 2, numero 4), del DPR 633/1972, nella sua ultima parte stabilisce che non si considerano cessioni di beni quelle aventi ad oggetto beni per l'acquisto dei quali non sia stata operata la relativa detrazione.

¹² L'art. 2, comma 2, numero 4), del DPR 633/1972, nella sua prima parte, stabilisce che non costituiscono cessioni di beni quelle poste in essere da imprese ed aventi ad oggetto beni, di costo non superiore ad euro 25,82, non relativi all'attività imprenditoriale. Conseguentemente, tali operazioni, poste, invece, in essere da professionisti, costituiscono cessioni di beni, e sono, quindi, imponibili.

¹³ Art. 5 del D.Lgs. 446/1997: l'utilizzo dei valori di bilancio per la determinazione della base imponibile Irap, determina la rilevanza di tali spese, in quanto rientranti nella voce B.14 del C.E.

¹⁴ Art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997: utilizzando i valori fiscali per la determinazione della base imponibile Irap, le spese in esame non assumono rilevanza. Si veda, in proposito, la circolare 60/E del 28 gennaio 2008.

Omaggi a dipendenti.

Le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi a favore dei dipendenti non sono considerate spese di rappresentanza, in quanto carenti della finalità promozionale, come più volte chiarito dall'Amministrazione Finanziaria¹⁵.

Peraltro, trattandosi di costi non inerenti all'attività d'impresa, arte o professione, la relativa imposta sul valore aggiunto è indetraibile ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del DPR 633/1972.

Conseguentemente, la successiva cessione gratuita ai dipendenti è esclusa da Iva.

Ai fini delle imposte sul reddito, tuttavia, le spese relative agli omaggi ai dipendenti da parte di imprenditori e professionisti possono rientrare tra quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori ex articolo 95, comma 1, del TUIR, divenendo, pertanto, deducibili dal reddito d'impresa o professionale.

Per quanto concerne l'Irap, infine, trattandosi comunque di spese relative al personale, esse non concorrono alla formazione della base imponibile e, pertanto, sono indeducibili¹⁶.

OMAGGI COSTITUITI DA BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Omaggi a clienti.

L'articolo 108, comma 2, del TUIR ed il D.M. 19.11.2008 non differenziano la disciplina fiscale delle spese di rappresentanza in funzione della distinzione tra beni oggetto dell'attività d'impresa e non, pertanto la considerazione in tema di imposte sul reddito e di Irap, esposte in precedenza per i beni non relativi all'attività imprenditoriale, sono vevoli anche per i beni oggetto di tale attività.

La questione cambia, invece, profondamente, sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 2, comma 2, numero 4), del DPR 633/1972 dispone, infatti, che la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività d'impresa

¹⁵ Risoluzione ministeriale 666305 del 16 ottobre 1990, confermata anche dalla recente circolare 34/E del 13 luglio 2009.

¹⁶ Per i soggetti che applicano il c.d. metodo di bilancio potrebbe, tuttavia, porsi la questione se tali spese possano essere deducibili in quanto rientranti nella voce B.14 (anziché B.9), non essendo funzionali allo svolgimento di attività di lavoro dipendente.

costituisca comunque cessione imponibile¹⁷, salvo la mancata detrazione della relativa imposta per l'acquisto di tale bene.

La base imponibile Iva è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni¹⁸.

Si sottolinea, inoltre, che la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 18 del DPR 633/1972.

Per documentare la cessione gratuita dei beni ai clienti, in assenza di rivalsa, come abitualmente ed opportunamente accade, è possibile optare tra le seguenti soluzioni:

- la procedura più semplice appare, forse, quella di istituire e tenere il registro degli omaggi, in cui va inserito l'ammontare giornaliero complessivo delle cessioni effettuate, distinte per aliquota; tali importi vanno, poi, considerati nelle liquidazioni periodiche;
- emissione di autofatture in un unico esemplare con l'indicazione in esse che trattasi di "autofattura per omaggi", annotando, inoltre, il valore dei beni, l'aliquota e l'imposta; si consiglia, in tal caso, di predisporre sempre il relativo D.DT., anche in caso di fattura immediata, al fine di attestare il destinatario della merce, e provare, così, l'inerenza;
- emissione di normali fatture con esposizione dell'imposta, senza però l'addebito della stessa al cliente, specificando nei documenti che si tratta di "omaggio senza rivalsa dell'Iva ai sensi dell'articolo 18 del DPR 633/1972".

Si precisa, in conclusione, che l'impresa ha anche la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto dei beni oggetto dell'attività, in modo tale da non dover assoggettare ad imposta la successiva cessione gratuita, ed evitando così l'adempimento degli obblighi di documentazione fiscale pocanzi illustrati.

¹⁷ Si segnala, tuttavia, che la Direttiva 28.11.2006, numero 2006/112/CE, del Consiglio d'Europa, prevede, ai fini Iva, la detassazione completa dei piccoli omaggi, anche di beni costituenti oggetto dell'attività d'impresa.

¹⁸ Tale previsione è stata introdotta dall'articolo 24 della legge 88/2009 (Comunitaria 2008), che ha riformulato l'articolo 13 del DPR 633/1972. In precedenza, invece, la base imponibile Iva era costituita dal valore normale del bene.

Omaggi a dipendenti.

Ai fini delle imposte sul reddito ed Irap valgono le stesse considerazioni già formulate per i beni non oggetto dell'attività d'impresa.

Per quanto concerne l'Iva, invece, gli omaggi di beni oggetto dell'attività imprenditoriale costituiscono cessioni rilevanti ai fini dell'imposta, per quanto sopra esposto. È fatta salva, tuttavia, anche in questo caso, la facoltà dell'impresa di non detrarre il costo relativo a detti beni al fine di non dover assoggettare ad imposta la successiva cessione gratuita ai dipendenti.

CENE E PRANZI DI NATALE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito¹⁹ che le spese per feste o ricevimenti organizzati in occasioni di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali costituiscono spese di rappresentanza se sono rivolte anche a potenziali clienti e istituzioni. In tal caso, l'Iva relativa alla spesa è indetraibile, mentre il costo è deducibile dal reddito, nell'anno in cui è stato sostenuto, nel limite del 75% per le spese di albergo e ristorante²⁰, e comunque entro le percentuali fissate dal D.M. 19.11.2008 (1,3%, 0,5% e 0,1%).

Se tali feste o ricevimenti fossero, invece, organizzati esclusivamente per i dipendenti dell'impresa, le relative spese non rientrerebbero nel novero di quelle di rappresentanza, determinando una deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, limitata al 75% per le spese di albergo e ristorante, e comunque entro il limite del 5‰ dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente²¹. L'Iva sarebbe indetraibile, attesa la mancata inerenza del costo (solo dipendenti).

¹⁹ Circolare 34/E del 13 luglio 2009.

²⁰ A seguito delle modifiche recate dal D.L. 112/2008, conv. con modif. con L. 133/2008, le spese relative alle prestazioni di servizi alberghieri e di ristorazione sono fiscalmente riconosciute solo nella misura del 75% del loro ammontare, divenendo oggettivamente indeducibili per il restante 25% (art.109, comma 5, TUIR).

²¹ Tali spese per la cena o il pranzo di Natale a favore esclusivo dei dipendenti possono rientrare tra quelle disciplinate dall'articolo 100, comma 1, del TUIR: "Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi".

Ai fini Irap, infine, si ritiene che la spesa in esame sia deducibile per i soggetti che applicano il metodo di bilancio, ed indeducibile per quelli che applicano il metodo fiscale per la determinazione della base imponibile Irap²².

IMPONIBILITÀ DEGLI OMAGGI IN CAPO AI DIPENDENTI

Per completezza d'analisi sul tema, si ritiene opportuno sottolineare che, ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 3, del TUIR, le erogazioni liberali in denaro a favore dei dipendenti costituiscono sempre reddito imponibile per i percettori²³, mentre se effettuate sottoforma di beni e servizi, di ammontare annuo complessivo non superiore ad euro 258,23, non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti²⁴.

Si apprende²⁵, allora, che molti datori di lavoro, per non penalizzare i propri dipendenti omaggiati, stanno sempre più ricorrendo ai cosiddetti voucher: si tratta di buoni spesa o tagliandi, dietro la presentazione dei quali, il dipendente può ottenere beni o prestazioni, solitamente predisposti da imprese o società con le quali il datore di lavoro ha stipulato un'apposita convenzione. In tal modo, il datore di lavoro può offrire al proprio dipendente una certa varietà di prodotti o servizi, tra cui questi possa scegliere, senza che il loro costo venga tassato in capo al dipendente, come accadrebbe, invece, se il datore di lavoro corrispondesse in denaro l'equivalente importo di tale costo.

²² Si rinvia, in proposito, alle considerazioni ed alle note precedenti.

²³ Tale disposizione si applica dal 29 maggio 2008. Infatti, fino al giorno antecedente era ancora in vigore l'articolo, 51, comma 2, lettera b), del TUIR, che disponeva la non concorrenza alla formazione del reddito delle liberalità concesse dal datore di lavoro a tutti i lavoratori (o loro categorie) in occasione di festività o ricorrenze, nel limite massimo di euro 258,23. Tale norma è stata, poi, abrogata dall'art. 2, comma 6, del D.L. 27.05.2008, numero 93.

²⁴ Circolare 59/E del 28 maggio 2008.

²⁵ Cfr. M. Magnani, "Il regalo al bivio del valore", e A. Carli, "Un voucher per i dipendenti" in "Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi" del 3 dicembre 2009, pagina 37.

Beni non oggetto dell'attività

Imprese

	Iva		Irpef/Ires	Irap
	Detrazione Iva su acquisto	Successiva cessione gratuita	Deducibilità costo	Deducibilità costo
Clienti	SI (fino a 25,82€)	Esclusa Iva	SI (integrale se inferiore a 50€; se superiore, nei limiti previsti: 1,3% - 0,5% - 0,1%)	SI (metodo di bilancio) NO (metodo fiscale)
	NO (se > 25,82€)	Esclusa Iva		
Dipendenti	NO	Esclusa Iva	SI	NO

Lavoratori autonomi

	Iva		Irpef/Ires	Irap
	Detrazione Iva su acquisto	Successiva cessione gratuita	Deducibilità costo	Deducibilità costo
Clienti	SI (fino a 25,82€)	Imponibile Iva	SI (limite 1% compensi)	SI (limite 1% compensi)
	NO (se > 25,82€)	Esclusa Iva		
Dipendenti	NO	Esclusa Iva	SI	NO

Beni oggetto dell'attività

	Iva		Irpef/Ires	Irap
	Detrazione Iva su acquisto	Successiva cessione gratuita	Deducibilità costo	Deducibilità costo
Clienti	SI	Imponibile Iva	SI (integrale se inferiore a 50€; se superiore, nei limiti previsti: 1,3% - 0,5% - 0,1%)	SI (metodo di bilancio) NO (metodo fiscale)
Dipendenti			SI	NO

Alessandro Borgoglio
23 Dicembre 2009